



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”* e, in particolare, l’articolo 180 che prevede un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria;

**VISTA** la legge 28 febbraio 1986 n. 41 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”* e, in particolare, l’art. 20, comma 6, secondo cui *“la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale”*;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e, in particolare, l’articolo 11 rubricato *“rivalutazione delle rendite”*;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*.

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato confermato Presidente dell’INAIL;

**VISTA** la circolare 10 luglio 2001, n. 66, emanata dalla già Direzione Generale per l’impiego, concernente *“Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità”*;

**VISTO** il proprio decreto del 6 luglio 2018 concernente *“Assegno di incollocabilità. Rivalutazione annuale dal 1 luglio 2018”* con il quale *“l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1 luglio 2018, nella misura di euro 259,21”*.



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 287, il quale prevede che “*con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero*”;

**VISTA** la determinazione del Presidente dell’INAIL n. 121 del 10 aprile 2019 recante: “*Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2019*” con la quale, sulla base della relazione del Direttore generale dell’Istituto medesimo del 9 aprile 2019, è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’importo dell’assegno di incollocabilità, nella misura di euro 262,06 in considerazione della variazione, registrata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1 per cento;

**VISTO** il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS-IGESPES, espresso con nota n. 77807 del 18 aprile 2019;

**RITENUTO** di confermare l’importo dell’assegno di incollocabilità così come previsto nella citata determinazione del Presidente dell’INAIL n. 121 del 10 aprile 2019;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

(importo mensile assegno di incollocabilità)

1. L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1 luglio 2019, nella misura di euro 262,06.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 15 maggio 2019

*f.to Luigi Di Maio*